

Insegnare Storia Costituzionale in una Facoltà di Studi Umanistici

MICHELA MINESSO

1. *La Storia costituzionale e gli studenti di Scienze storiche*

Come insegnare Storia costituzionale in una Facoltà di Studi umanistici è stata la prima domanda che mi sono posta anni orsono quando iniziai questa esperienza didattica e di ricerca. La risposta andata cercata, ritenevo, nella sensibilità e nelle attese culturali di giovani che non si erano iscritti ad una facoltà di Giurisprudenza, bensì ad un corso di laurea in Scienze storiche. L'insegnamento si teneva peraltro al secondo anno della laurea magistrale, quando gli studenti avevano ormai maturato, e in parte completato, la loro formazione nelle discipline *generaliste* del percorso di studio. Era importante scoprire, dunque, i loro interessi culturali, per motivarli a seguire un corso più specialistico come quello che proponevo.

Indubbiamente l'elemento che spiccava maggiormente considerando la platea di coloro che seguivano le lezioni, era rappresentato dalla limitatezza, se non dall'as-

senza, di competenze giuridiche. Nella migliore delle ipotesi i nostri studenti possedevano una cultura di base in ambito storico-giuridico legata alla frequenza nel triennio di base del corso di Storia del diritto. Ma in generale erano abituati a ragionare e interpretare fenomeni di natura politico-sociale piuttosto che non tematiche relative all'ambito giurisprudenziale.

Un altro aspetto collegato alla prevalente formazione storica dei frequentanti era costituito dalla loro capacità e consuetudine a riflettere e studiare i fenomeni umani adottando una prospettiva di lungo periodo. Si trattava dunque di giovani capaci di orientarsi attraverso le grandi fasi e le principali svolte della storia, almeno occidentale, dall'antichità ai giorni nostri. Ciò favoriva una proposta di studio da parte mia fondata non soltanto sul presente. Al contrario, essi potevano agilmente essere coinvolti in uno studio dello sviluppo costituzionale non limitato al contesto contemporaneo, bensì rivolto al lungo periodo come quello che intendevo proporre.

Puntavo a sfruttare inoltre un altro aspetto connesso alla formazione storica che li caratterizzava in larga parte orientata allo studio delle società europee nel loro sviluppo politico ed economico-sociale secondo parametri di comparazione, non privi al tempo stesso dei necessari approfondimenti legati alle specificità di ciascun territorio/stato/regione e delle diverse fasi storiche dal Medioevo ai giorni nostri. Sulla base di un'abitudine già acquisita, il metodo della comparazione poteva quindi essere applicato proficuamente anche al campo della Storia costituzionale.

Lungo periodo e comparazione risultano subito aspetti importanti per attrarre interesse alla materia, specie se affiancati talora da ciò che definirei un "approccio biografico" alla Storia, e, nello specifico, alla Storia costituzionale. Con tale definizione mi riferisco all'intreccio virtuoso tra Storia e vita come chiave di accesso all'analisi di processi storici complessi. Attraverso la biografia dei grandi protagonisti del passato, oppure le biografie collettive di gruppi sociali, rappresentanti di ceti o classi accomunati da esperienze comuni, può risultare più immediato suscitare il coinvolgimento di chi ne affronta per la prima volta lo studio. Spiegare come un determinato esito costituzionale sia anche il frutto dell'opera di un singolo individuo e/o di un gruppo di soggetti accomunati da un progetto comune e come ciascuno di essi abbia maturato le proprie convinzioni e comportamenti anche alla luce delle vicende personali, rende più comprensibile e simpatetico l'intero processo, ne accresce l'interessamento da parte di chi lo deve studiare. Più d'un esempio si potrebbe citare a conferma dell'interesse che la chiave biografica può

suscitare anche nell'ambito della Storia costituzionale. Pensiamo alle vite tumultuose di alcuni dei padri costituenti americani oppure dei rivoluzionari francesi di fine '700 oppure, restando a tempi più recenti, ai percorsi personali di molti dei costituenti italiani. Del resto, senza voler peccare di determinismo, le ragioni per le quali un singolo o un "gruppo" in un determinato momento storico ha compiuto le proprie scelte, indirizzando in un senso piuttosto che in un altro lo sviluppo storico, trova spesso nella sua biografia una parte della risposta. E la biografia è qualcosa di vissuto, di reale, di comprensibile, che attrae interesse e curiosità, spingendo a cercare ragioni e spiegazioni.

Per chi condivide la convinzione che sia utile ricorrere anche alla biografia per suscitare un primo coinvolgimento verso il campo della Storia costituzionale, considerato talora troppo tecnico e specialistico, si apre a quel punto un ventaglio di fonti utili a rafforzare la partecipazione. Si è rivelato, ad esempio, molto produttivo proporre in aula la lettura e il commento di testi coevi agli eventi esaminati e prodotti dai diretti protagonisti quali memorie, pamphlet o articoli di giornale. Ma in questa logica, si possono usare a lezione con profitto anche altri fonti. Rispetto alla rappresentazione di fasi storiche dense di trasformazioni costituzionali, è stata molto apprezzata la lettura di brani tratti da romanzi storici e la proposta, per i tempi a noi più vicini, di film storici e documentari. Com'è ovvio si tratta di "fonti", ovvero, in questi ultimi casi, di "materiali" dal valore interpretativo diverso naturalmente, la cui natura e i cui limiti andranno opportunamente illustrati, ma utili, come ho avuto modo di appurare in numerose occasioni, per introdurre



"Prima seduta dell'Assemblea costituente ed elezione dei membri dell'Ufficio di Presidenza provvisorio - 25 giugno 1946" (credits: Archivio storico della Camera dei Deputati)

al carattere, al clima di un'epoca e favorire, ancora una volta, la passione per l'analisi storica vera e propria. Quante riflessioni suscitano alcuni passi dell'*Essai sur les privilèges* dell'abate Sieyès oppure tanti brani delle *Reflections on the Revolution in France* di Burke! Ma dobbiamo proprio escludere che una prima spinta ad approfondire lo sviluppo costituzionale anglosassone possa essere generata da poche scene di film come *Elisabeth* di Shekhar Kapur oppure *The Patriot* di Roland Emmerich? Naturalmente, lo ripeto, i materiali ai quali mi riferisco offrono un carattere di attendibilità assolutamente incomparabile tra loro, per questo motivo il loro utilizzo a fini didattici va ben introdotto e spiegato, ma in ogni caso

avvicinano ad un processo da approfondire in seguito con gli strumenti propri del sapere storico. Naturalmente un ragionamento diverso si applica alle fonti visive più autorevoli, a partire, ad esempio, per il Novecento dai documentari dell'Istituto Luce, compresi i filmati che ci restituiscono il clima dei lavori all'Assemblea Costituente in Italia.

2. La prima chiave di lettura: il rapporto tra costituzione e società

Descritti pur sommariamente il background e le competenze dei nostri giovani,

passo ora a tracciare un profilo complessivo dei contenuti del corso che, considerate le premesse e il contesto di studi nel quale si colloca, ho deciso di non organizzare secondo un'analisi giuridico-filologica, bensì proponendo un esame dei percorsi costituzionali europei in rapporto stretto con l'evoluzione politico-sociale dei territori che li hanno espressi. L'analisi si dipana dunque nel tempo lungo che separa il costituzionalismo delle origini dalle costituzioni moderne sino alle costituzioni democratiche, seguendo un approccio comparativo che valuta da un lato le *risposte* costituzionali elaborate da contesti territoriali diversi in una medesima fase storica e, dall'altro, le soluzioni adottate in tempi successivi da una stessa area nazionale. Si individuano in questo modo due principali tradizioni costituzionali in Europa: la prima rappresentata dalla costituzione *materiale* britannica; la seconda che sfocia nelle costituzioni continentali francesi di fine Settecento con il corollario dei codici napoleonici.

Il percorso proposto rappresenta l'evoluzione costituzionale dell'Occidente europeo come riflesso dell'organizzazione dei poteri nei diversi tempi e luoghi storici e come espressione dei corpi e dei gruppi, dei ceti e delle classi sociali presenti nelle diverse aree d'Europa con le loro dinamiche, le loro tradizioni, le loro culture. Nel concreto andamento delle lezioni, l'esame dei due percorsi costituzionali europei privilegia il caso del costituzionalismo anglosassone, poiché quest'ultimo appare meno noto ai nostri giovani nelle sue origini e nei caratteri di fondo. Il punto di partenza è rappresentato da una descrizione della società medievale europea e britannica, osservando come quest'ul-

tima abbia trovato un proprio punto di equilibrio nella Magna Charta del 1215 per svilupparsi poi attorno ad altri principali passaggi: la *Petition of Rights* nel 1629 e il *Bill of Rights* del 1689 che introdusse la monarchia temperata e concludendo con il ruolo sempre più centrale del Parlamento inglese tra Ottocento e Novecento nell'ambito della divisione dei poteri garantiti dalla tradizione costituzionale¹.

Per sintetizzare in una formula, lo studio delle Costituzioni è stato interpretato alla luce del binomio costituzione-società, una prospettiva che mi sembra sia stata apprezzata e forse possa essere riproposta anche in facoltà diverse da quella di Studi umanistici alla quale appartengo.

3. *Costituzione e cittadinanza*

Numerosi sono stati gli autori che con i loro studi e le loro riflessioni mi hanno consentito di elaborare un percorso adatto ai nostri studenti, ma ad alcuni sono maggiormente debitrice per le stimolanti suggestioni e la lezione di metodo. L'impostazione deve molto, in particolare, a due studiosi, le cui opere hanno rappresentato, e ancora rappresentano, parte significativa del programma di letture proposte ai giovani. Non posso non ricordare innanzi tutto Valerio Onida, giudice costituzionale e a lungo docente nel nostro Ateneo. Ho avuto la fortuna di conoscere personalmente il prof. Onida, avendo egli con grande generosità accettato di tenere alcune conferenze all'interno del mio corso di Storia costituzionale nel 2019 e nel 2021.

Onida intervenne in quelle occasioni

sulla Costituzione italiana, sottolineandone naturalmente, da fine giurista, i caratteri peculiari e innovativi dal punto di vista del diritto costituzionale, ma ribadendo al tempo stesso, con sensibilità da storico, la necessità di legare strettamente lo studio delle Costituzioni ai processi materiali dei quali esse sono state l'espressione e insistendo più volte sul valore euristico e assolutamente irrinunciabile dell'intreccio tra Costituzione e società e sulla necessità di valorizzare la dimensione storica di ogni processo costituzionale, come si evince anche dal passo seguente:

poiché le Costituzioni in senso moderno nascono per limitare il potere e garantire i diritti, è insito in questa idea anche un aspetto di *patto* tra chi detiene il potere, e si impegna a rispettare e garantire i diritti, e i soggetti titolari di questi diritti, che riconoscono l'autorità in quanto si impegna a rispettare il patto. Da questo punto di vista, gli antecedenti delle moderne Costituzioni sono quegli atti, come la celebre *Magna Charta* inglese del 15 giugno 1215, che sancivano patti di questo genere fra sovrani e gruppi qualificati di soggetti [...]. L'idea di base è sempre quella del potere *limitato* e dunque non più assoluto. Nelle esperienze moderne il "patto" che fonda la Costituzione interviene spesso fra un sovrano, che rinuncia al carattere assoluto del suo potere, e il popolo che rivendica le sue libertà. Più di recente, acquisita l'idea che sovrano è solo il popolo, si parla del patto costituzionale stretto fra le forze sociali e politiche che si riconoscono nel quadro definito, appunto, dalla Costituzione².

Il secondo studioso al quale alludevo in precedenza è Maurizio Fioravanti, che ho potuto apprezzare attraverso le sue ricerche e la raffinata analisi sulle origini del costituzionalismo³. La prospettiva offerta da Fioravanti, gli approfondimenti in specie sulla natura e la dialettica del potere nella società dell'Europa medievale fini-

va per rafforzare la sollecitazione e l'invito espressi da Onida a favore di uno studio costituzionale come storia del rapporto tra Costituzioni e società.

In Fioravanti l'efficacia interpretativa di quel legame venne ampiamente rappresentata, ad esempio, laddove egli individuava, e noi con lui, le origini lontane del costituzionalismo e delle Costituzioni moderne nel regime pattizio, legandolo magistralmente all'analisi della *Magna Charta* britannica.

Qui nasce dunque la Costituzione, come ordinamento dei poteri che, nella sua prima versione, relativa alla prima età moderna, non conosce ancora lo Stato come soggettività politica dotata di forza e di capacità di coazione, e fonda quindi la sua esistenza politica direttamente sul *patto* tra i poteri medesimi, come accade in modo esemplare nella *Magna Charta* [...]. All'avvio dell'età moderna, quando ancora non si poteva pensare nei termini del grande progetto, o del grande ordinamento – nei termini della rivoluzione o dello Stato –, c'era già la Costituzione: nasceva dal territorio, come patto tra i poteri⁴.

La Carta del 1215, la "Costituzione come patto", per usare le parole dello storico fiorentino, appariva l'esempio non unico, ma forse tra i più maturi, di un possibile equilibrio tra poteri funzionale al mantenimento della pace nella società europea del tempo, un sistema di governo del territorio:

Ciò che sta emergendo dalla ricerca è che la Carta del 1215 non è solo, o non è tanto, una *collection of rights*, ovvero una ricognizione dei diritti e dei privilegi riconosciuti dalla Legge del paese, quanto anche, e forse soprattutto, uno *statement of law*, ovvero un ordinamento di regole che nel loro insieme esprimono il governo del territorio⁵.

La *Charta Libertatum*, veniva rappresentata come il fondamento di un patto

ORIGINALE
DA DEPOSITARSI
NEGLI ARCHIVI

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPÍ FONDAMENTALI

ART. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

ART. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ART. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

ART. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

ART. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ART. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.



Testo Costituzione: "Costituzione della Repubblica Italiana . Riproduzione dall'originale" (credits: Archivio storico della Camera dei Deputati)

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV.

I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV.

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI.

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII.

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31

gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 18 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviato al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII.

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

CONTROFIRMANO:

Il Presidente dell'Assemblea Costituente

Luigi Einaudi

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Giuseppe De Gasperi

Luigi De Michelis

Visto, il Guardasigilli:

Giuseppe Prati

virtuoso per la società nel suo insieme, un patto che creava un nuovo equilibrio di pace, contrapposto al caos rappresentato dal tempo del conflitto sociale. Riconoscere e mantenere il patto consentiva a ciascun gruppo riconosciuto socialmente di tutelare la propria esistenza e i propri diritti. E la tutela valeva anche nei confronti di ogni possibile arbitrio da parte del potere regio. A partire dalla società medievale che l'aveva generata, la Carta, affermava di fatto, secondo Fioravanti, il concetto di limite rispetto ad ogni potere che avanzasse pretese di assolutismo, fosse anche lo stesso potere del re, ribadendo il vantaggio collettivo ad operare all'interno di un sistema politico che, riconoscendo i diritti altrui, dava forza a quelli di ciascuno⁶.

Naturalmente la società che aveva generato quel patto era fondata sulla presenza di corpi e ceti sociali riconosciuti, si trattava di una comunità all'interno della quale l'individuo come tale non esisteva ancora e i diritti, anzi dovremo parlare di "privilegi", tutelati erano quelli dei gruppi sociali al cui interno, e giammai al di fuori, il singolo individuo poteva esistere ed essere rappresentato. Ciò ribadito, appare molto chiaro il valore simbolico del patto inglese siglato nel 1215, fissando nel tempo per l'intera storia europea successiva il concetto della necessità di limitare il potere. Da quel momento storico si dipartì un percorso che condusse, in tutt'altro clima culturale e sociale, alle Costituzioni di fine Settecento.

Questa alla fine è la storia costituzionale così come noi la intendiamo. Non è mai la storia della singola Costituzione formalmente intesa e della sua vigenza, ma è piuttosto la Storia di un Paese o di un territorio dal punto di vista delle dottrine e delle istituzioni ovvero degli

elementi codificati teorici e pratici che danno vita ed identità a quel Paese, a quel territorio. È questo che a noi interessa⁷.

La Magna Charta costituiva, appunto, l'esito naturale, la forma di accordo realizzabile in una società strutturata in "parti" e non fondata su individui. E qui naturalmente il ragionamento potrebbe articolarsi ulteriormente, come avviene a lezione. Ma poiché mi sembra di aver sufficientemente definito l'asse principale attorno al quale ruota all'Università degli Studi il corso di Storia costituzionale, cioè il legame tra Costituzioni come organizzazione dei poteri in una società data e realtà socio-politica che lo esprime, sposterei ora l'attenzione su una seconda chiave di lettura che fa da perno all'insegnamento: l'analisi cioè del rapporto nel tempo tra "Costituzioni", definite come organizzazione specifica dei poteri e "forma" storica della cittadinanza vigente in ogni società⁸.

Costituzione e cittadinanza definiscono, a mio avviso, un binomio altrettanto forte ed efficace rispetto al precedente – costituzione e società – al fine di approfondire la dinamica degli assetti di potere rappresentati nelle Carte costituzionali e per comprendere le ragioni in base alle quali, nella trama dei poteri presenti nella società, sempre alla ricerca di un punto di equilibrio nel divenire del tempo storico, taluni soggetti sociali siano compresi e altri esclusi.

Sottolineando il nesso tra Costituzione e cittadinanza si possono approfondire i motivi per i quali soltanto in una determinata fase della storia occidentale, cioè dopo il 1776 e ancor più dopo il 1789, la dialettica sociale tra le "parti" ceda definitivamente il passo a nuovi protagonisti,



“Presentazione della Costituzione al Presidente della Repubblica Enrico De Nicola - 22 dicembre 1947” (credits: Archivio storico della Camera dei Deputati)

mentre il riferimento delle nuove Costituzioni atlantiche divenivano i singoli, gli individui, sui diritti dei quali si ricostruivano allora le fondamenta della comunità sociale nazionale e il “patto” che la rappresentava. Quel nuovo patto si fondava, come sappiamo, su principi radicalmente nuovi rispetto al passato: divisione dei poteri fondamentali, uguaglianza dei cittadini, sovranità popolare. Al *suddito*, tutelato nei secoli precedenti solo come parte di un *corpo* sociale, si sostituiva il *cittadino*, titolare dalla nascita di diritti fondamentali e ciò determinava un mutamento profondo di assetti, formule e linguaggi costituzionali, dalla rielaborazione dei quali sarebbero scaturite le Costituzioni dello Stato

di diritto ottocentesco⁹ e, nel Novecento, le Costituzioni democratiche come la Costituzione italiana¹⁰.

In Italia [...] una volta messe in parentesi le prospettive “dottrinarie” [...] la persona e i diritti si prestano a divenire per la grande maggioranza dei costituenti il pilastro del nuovo ordine in quanto essi per un verso rafforzano la comune pregiudiziale antifascista [...] mentre per un altro verso traducono in termini giuridico-costituzionali le aspettative [...] della libertà, della partecipazione, della liberazione dal bisogno. In una serrata discussione che vede impegnati Dossetti, Moro, La Pira, Togliatti, Basso, la centralità della persona finisce per diventare un valore condiviso pur nella diversità delle motivazioni¹¹.

- ¹ W. Bagehot, *La Costituzione inglese*, Bologna, Il Mulino, 1995; E. Rotelli, *Forme di governo delle democrazie nascenti, 1689-1799*, Bologna, Il Mulino, 2005.
- ² V. Onida, *La Costituzione. La legge fondamentale della Repubblica*, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 9.
- ³ Cfr. in particolare: M. Fioravanti, *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenza attuali*, Roma-Bari, Laterza, 2009; Id., *Costituzionalismo. La storia, le teorie, i testi*, Roma, Carocci, 2018; Id., *Lezioni di Storia costituzionale. Le libertà fondamentali, le forme di governo, le Costituzioni del Novecento*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2021.
- ⁴ Id., *Costituzionalismo. La storia*, cit., pp. 13-14.
- ⁵ Ivi, pp. 37-38.
- ⁶ Id., *Lezioni di Storia costituzionale*, cit.
- ⁷ M. Fioravanti, *Costituzionalismo. Percorsi*, cit., p. 18.
- ⁸ Cfr. P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa Vol. 1: Dalla civiltà comunale al Settecento*. Roma-Bari, Laterza, 1999, vol. 2: *L'Età delle rivoluzioni*, 2000; vol. 3: *L'età liberale*, 2001; vol. 4: *L'età dei totalitarismi e della democrazia*, 2002.
- ⁹ Molto ampia risulta la bibliografia sullo sviluppo costituzionale europeo tra Settecento e Novecento. Tra le opere utilizzate nella discussione in aula e/o nel sollecitare relazioni individuali o di gruppo da parte degli studenti si richiamano in questa sede le seguenti senza alcuna pretesa di esaustività; F. Di Donato, 9871. *Statualità civiltà libertà. Scritti di storia costituzionale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021; L. Lacché, *History & Constitution. Developments in European Constitutionalism: the comparative experience of Italy, France, Switzerland and Belgium (19th – 20th centuries)*, Frankfurt am Main, Klostermann, 2016; F. Ridola, *Stato e Costituzione in Germania*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2016; R. Martucci, *Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto albertino alla Repubblica (1848-2001)*, Roma, Carocci, 2015; C. Ghisalberti, *Storia costituzionale d'Italia (1848-1994)*, Roma-Bari, Laterza, 2010; E. Rotelli, *Forme di governo delle democrazie nascenti. 1689-1799*, Bologna, Il Mulino, 2005; L. Lacché, *La libertà che guida il popolo. Le tre giornate gloriose del luglio 1830 e le "Chartes" nel costituzionalismo francese*, Bologna, Il Mulino, 2002; T. Bonazzi, ed., *La Costituzione statunitense e il suo significato odierno*, Bologna, Il Mulino, 1988; M. Duverger, *Le costituzioni della Francia*, Napoli, Esi, 1984.
- ¹⁰ Sulle Costituzioni del Novecento nello specifico: L. Lacché, *La Costituzione nel Novecento. Percorsi storici e vicissitudini dello Stato di diritto*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2023; Roberto L. Blanco Valdes, *Introduzione alla Costituzione spagnola del 1978*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2017; D. Novacco, *L'officina della Costituzione italiana (1943-1948)*, Milano, Feltrinelli, 2011; P. Colombo, *La monarchia fascista. Storia costituzionale della Corona durante il ventennio*, Bologna, Il Mulino, 2010; F. Bonini, *Storia costituzionale della Repubblica. Profilo e documenti (1948-1992)*, Roma, Carocci, 2007; F. Fernandez Segado, ed., *The Spanish Constitution in the European Constitutional Context*, Madrid, Editorial Dykinson, 2003.
- ¹¹ P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. 4, *L'età dei totalitarismi e della democrazia*, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 467-468